

□ **Interrogazione n. 132**

presentata in data 10 novembre 2000

a iniziativa del Consigliere Giannotti

"Applicazione legge 4 dicembre 1993, n. 494 e d.m. 5 agosto 1998, n. 342"

a risposta orale

Premesso:

che la legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, reca disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

che l'articolo 3, comma 1, della citata legge prevede che i canoni annui per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative sono determinati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel rispetto dei criteri direttivi riportati nel predetto comma;

che con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 5 agosto 1998, n. 342, sono stati conseguentemente individuati o meglio specificati i criteri direttivi per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, per una loro uniforme applicazione su scala nazionale;

che in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) prevede che il territorio costiero è suddiviso, sulla base dei criteri di alta, normale e minore valenza turistica, in tre categorie denominate rispettivamente "categoria A", "categoria B" e "categoria C";

che l'articolo 6 del citato decreto 342/1998, ai fini della sua pratica applicazione, affida alle Regioni l'individuazione delle aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, effettuati gli accertamenti dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica e tenuto conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) quadro di sviluppo turistico esistente;
- c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi;

che la Giunta regionale, con delibera n. 1065 del 28 marzo 1994, ha approvato i criteri di valutazione per l'accertamento dei requisiti della valenza turistica di cui all'articolo 3 della legge n. 494/1993 che esplicitano, in maniera più organica e articolata, gli elementi riportati successivamente all'articolo 6 del citato decreto n. 342/1998;

che le Capitanerie di Porto hanno provveduto a trasmettere alla Regione le proposte di classificazione delle aree per gli ambiti territoriali di propria competenza tenendo conto dei pareri formulati dai Comuni;

che la Giunta regionale con delibera n. 1031 del 3 maggio 1999 ha proceduto alla classificazione delle aree demaniali marittime del litorale marchigiano;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere i motivi per i quali nella classificazione delle aree demaniali marittime è stato disatteso quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) e dall'articolo 2, comma 1, che prevedono che ai titolari di concessioni turistico-ricreative, comprese nella categoria "B", che consentano l'accesso gratuito all'arenile ed offrano gratuitamente i servizi generali di spiaggia, devono essere applicati i canoni determinati nella misura minima di cui alla tabella "C", riservata alle aree a minore valenza turistica.

Ed i provvedimenti che intende assumere al fine di garantire che ai titolari degli stabilimenti balneari, che rientrano nella fattispecie richiamata dall'articolo 3, comma 1, lettera d) e dall'articolo 2, comma 1, del d.m. 342, vengano rideterminati i canoni demaniali, secondo quanto previsto dalla tabella "C".